



ORDINE degli PSICOLOGI della TOSCANA



Codice Deontologico degli Psicologi Italiani

Capo I - Principi generali

Articolo 1
Le regole del presente Codice Deontologico sono vincolanti per tutti gli iscritti all'Albo degli psicologi. Lo psicologo è tenuto alla loro conoscenza e al rispetto della medesima non senza limiti di responsabilità derivanti. Le stesse regole si applicano anche nei casi in cui le prestazioni o parti di esse vengono svolte da il delegato, via internet o con qualunque altro mezzo elettronico o telematico.

Articolo 2
L'insediamento dei presunti titolari nel presente Codice Deontologico, ad ogni ordine ed istanza conseguente contratto di lavoro, alla stipula ed al rinnovo esecuto della professione, sono punte secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 1, della Legge 18 febbraio 1987, n. 36, secondo le procedure di diritto del regolamento di disciplina.

Articolo 3
Lo psicologo considera sui debite accenti le richieste sul comportamento umano ed utilizza per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità in ogni ambito professionale opera per incrementare la capacità delle persone di corrispondere le sfide e gli obbl. e il comporta in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri mediante diverse prassi psicologiche orientate a fattori personali, sociali, organizzativi, familiari e politici, di fine di servizio (non appropriato dalla sua influenza, e non viene immediatamente inibita e le eventuali situazioni di dipendenza dei correlanti e degli utenti tutelando, oltre, un'evoluzione, partecipazione, in

di fornire comunque, alla fine della prima seduta della raccolta dei dati, le informazioni dovute e di rinviare l'autovalutazione oppure una data stabilita. Per questo motivo i soggetti che, per sé o per altri motivi, non sono in grado di esprimere volutamente il loro consenso, questo deve essere detto da chi ha la potestà genitoriale o la tutela, o, altro, dai soggetti stessi, ove siano in grado di comprendere la natura della richiesta stessa richiesta. Deve essere tuttavia, in ogni caso, il scelta dei soggetti che, meritevoli, sia non sottostare ad obbl. di consenso.

Articolo 10
Quando le attività professionali fanno ad oggetto il comportamento degli animali, lo psicologo si impegna a rispettare la natura e a evitare loro sofferenze.

Articolo 11
Lo psicologo è vietatamente tenuto al segreto professionale. Tuttavia non rivela notizie, fatti o informazioni relative al segreto del suo rapporto professionale, né informa circa le rivelazioni professionali e relative o progettuali, il tutto che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti.

Articolo 12
Lo psicologo si astiene dal rendere informazioni su fatti e su s. mente o conoscenza propria del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere segreto professionalità, anche in caso di informazioni esclusivamente in presenza di rischio o demerabile consenso del dichiarante della sua posizione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preliminarmente il ruolo psicologico dello stesso.

Articolo 13
Nel caso di obbligo di silenzio o di obbligo di denuncia, lo psicologo tenta allo dello necessario e fattibile.

Articolo 23
Lo psicologo proficua nello fare pratica del rapporto di lavoro, in quanto professionista, in ogni caso, le norme del contratto deve essere adeguata all'importanza del lavoro, in ambito clinico, tale contratto non può essere considerato di soli o di rischi dell'intervento professionale.

Articolo 24
Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale, deve avvertire, di quanto, all'azione o alla condotta, sono nei limiti o consentiti, informazioni relative a competenza circa le sue prestazioni, le finalità e le modalità della stessa, nonché circa il grado e i limiti, giuridici della riservatezza. Tuttavia, opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato. La riservatezza professionale ha carattere di temporaneo nel tempo, dovrà essere ristretta, ove possibile, in prevedibile durata.

Articolo 25
Lo psicologo non può impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone. Nel caso di interventi preventivi (di fatto, insieme i soggetti che, in assenza del loro intervento professionale, si non valuta, le informazioni del momento e, se non, le notizie che possono essere sul suo pregiudizio. Nella comunicazione dei risultati dei piccoli interventi "singoli" e volute, lo psicologo si tenuto a rispondere, tale comunicazione anche in relazione alla tutela psicologica dei soggetti.

Articolo 26
Lo psicologo si astiene dall'interferenza e dal congnere, qualsiasi attività professionale che possa produrre o causare parimenti, interferendo con l'efficacia della sua prestazioni, le tendenze

Capo II - Rapporti con i colleghi

Articolo 27
I rapporti fra gli psicologi devono ispirarsi al principio di rispetto reciproco, dalla verità e dalla collegialità. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, gode che sia la natura del loro rapporto di lavoro e lo loro possano garantire, volente, competenza e la loro influenza sul rispetto della norme deontologiche.

Articolo 28
Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo della disciplina psicologica e a promuovere i rapporti della sua professione e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di favorire la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Articolo 29
Nel mantenere i limiti della propria competenza, lo psicologo è tenuto ad evitare la lotta degli altri colleghi.

Articolo 30
Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed attività di come più o meno di interventi professionali, o comunque giudizi relativi al loro decoro e della loro reputazione professionale. Costante e oggettiva il fatto che tale giudizi negativi siano volti a ottenere chiarimenti di colleghi. Questo attività non di carattere conciliare professionale che possono tradurre in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente.

Articolo 31
Lo psicologo accetta il mandato professionale

Cara Collega, Caro Collega,
il **23 ottobre** alle ore 18 presso la Sala Conferenze dell'OPT in via Vasco De Gama 25 a Firenze si terrà il Seminario **"Venti anni di Codice Deontologico degli Psicologi"**.

Si tratta di un evento del **Mese della Psicologia**, iniziativa dell'OPT che a ottobre prevede eventi, convegni, azioni di promozione, comunicati stampa, diffusione di materiale promozionale, organizzati in occasione della Giornata della Psicologia (10 ottobre) promossa dal CNOP.

Il 2018 è un anno significativo poiché ricade il ventennale dell'entrata in vigore del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, passaggio fondamentale della nostra professione. Per l'occasione Eugenio Calvi, Catello Parmentola e Giovanni Madonna, estensori storici del Codice, e Angela Quaquero, Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Sardegna, coordinatrice della Commissione Deontologica e Osservatorio permanente del Codice Deontologico del CNOP, ci guideranno nella riflessione sulla nascita, la storia e le vicissitudini di venti anni di Codice Deontologico. La Commissione Deontologica dell'OPT interverrà con una riflessione sui minori.

Tutti i partecipanti riceveranno una pergamena, prodotta appositamente per il ventennale, in 100 pezzi unici numerati, riportante integralmente il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani. Le iscrizioni saranno aperte dal 3/10/2018 ore 9.00 al seguente [link](#). Iscrizione obbligatoria. Non sono previsti crediti ECM.

Un caro saluto,
Lauro Mengheri
Presidente



Ordine degli Psicologi della Toscana

Via Panciatichi 38/5 - 50127 Firenze (FI)

Tel: 055-416.515 | Fax: 055-414.360

Email: mail@psicologia.toscana.it | PEC: psicologi.toscana@pec.aruba.it

[Cancella iscrizione](#) | [Invia a un amico](#)

Ricevi questa email perché ti sei registrato sul nostro sito e hai dato il consenso a ricevere comunicazioni email da parte nostra.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA TOSCANA, PANCIATICHI 38/5, FIRENZE, 50127 FI
IT

www.ordinepsicologitoscana.it - Tel: 055-416.515